



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**TRIBUNALE DI SIENA**  
SEZIONE LAVORO

Il giudice del lavoro dott.ssa Elena Pollini ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al numero **136** del ruolo generale dell'anno **2019**, promossa da

**LAZZARELLI TIZIANO**, nato ad Abbadia San Salvatore il 22.2.1956, elettivamente domiciliato in Siena, via di Pantaneto n. 31, presso lo studio del procuratore Avv. Pietro Dinoi

**RICORRENTE**

**CONTRO**

**INPS**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, elettivamente domiciliato in Siena via Lippo Memmi n. 2 presso la sede provinciale dell'istituto, rappresentato e difeso dal procuratore Avv. Massimo Autieri

**NONCHE'**

**COOPERATIVE FORESTALI TOSCANA VERDE – C.T.V. – SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* Nazzareno Belleggia, elettivamente domiciliata in Siena, via Camollia n. 140 presso lo studio del procuratore Avv. Luca Goracci

**RESISTENTI**

**OGGETTO:** contribuzione figurativa ex art. 3 d. lgs. n. 564 del 1996 e art. 31 l. n. 300 del 1970 (aspettativa sindacale)

**FATTO E DIRITTO**

**1.** Tiziano Lazzarelli è dipendente dal 1 marzo 1989, della Società Cooperativa Agricola Cooperative Forestali Toscana Verde – C.T.V. - con qualifica di impiegato agricolo di VI livello CCNL lavoratori dipendenti sistemazioni idraulico forestali.

Dal 1 giugno 1995 il ricorrente ha assunto la carica di dirigente sindacale per conto della CGIL di Siena ed è stato collocato in distacco sindacale, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 564 del



1996 e dell'art. 31 della l. n. 300 del 1970. Da tale data, pertanto, il rapporto di lavoro di Lazzarelli risulta sospeso con aspettativa non retribuita per svolgimento di carica sindacale.

Il ricorrente ha affermato che, dal 1 giugno 1995 al 31 dicembre 2013, l'Inps ha regolarmente accreditato in favore dello stesso i contributi figurativi, mentre dal 1 giugno 2014 non ha più provveduto all'accredito della contribuzione figurativa.

**1.1. Il ricorrente ha dichiarato di aver regolarmente inoltrato all'Inps, ogni anno (compreso il periodo dal 2014 al 2017) la documentazione richiesta dalla normativa ai fini dell'accredito della contribuzione figurativa.**

Ha, quindi, rappresentato di aver interpellato, attraverso il patronato INCA-CGIL-, l'Inps nel mese di marzo 2018, al fine di comprendere le ragioni del mancato accredito contributivo per gli anni successivi al 2013. L'Inps ha risposto che, da accertamenti effettuati nel 2015, aveva riscontrato che la C.T.V. si era trasferita da Siena a Firenze e poi da Firenze a Lucca e che, durante questi spostamenti, l'azienda non aveva più indicato il lavoratore a proprio carico.

Alla predetta comunicazione dell'Inps è seguito uno scambio di missive tra la sede di Siena e la direzione regionale dell'Ente e con la CGIL di Siena, senza che, tuttavia, il ricorrente ricevesse una risposta alla richiesta formulata.

Ha, pertanto, affermato di essere in possesso dei requisiti per l'accREDITAMENTO della contribuzione figurativa ed ha convenuto in giudizio l'Inps e la C.T.V. con ricorso depositato in data 11 febbraio 2019, chiedendo al giudice del lavoro di Siena, previa emissione, qualora ritenuto necessario ai fini del decidere, dell'ordine nei confronti della Cooperative Forestali Toscana Verde-C.T.V.- Società Cooperativa Agricola di compilare e trasmettere all'INPS i modelli DM10, EMENS o UNIEMENS intestati al ricorrente per tutti gli anni dal 2014 al 2017, di condannare l'INPS ad accreditare in favore del ricorrente i contributi figurativi ex art. 31 legge 300/1970 per gli anni dal 2014 al 2017.

**1.2.** L'Inps ha affermato che il mancato accredito della contribuzione figurativa al ricorrente dal 2014 è stato causato dal mancato invio da parte del datore di lavoro del modello UniEmens, indicando, per il lavoratore dipendente in aspettativa sindacale, il codice S000 previsto dal documento tecnico oppure inserendo il codice 3S nell'elemento cessazione della posizione individuale nel mese in cui ha inizio il periodo di aspettativa senza nessun obbligo successivo.

Ha, inoltre, sostenuto che Lazzarelli Tiziano dal 2014 non possedeva tutti i requisiti richiesti dall'art. 3 d.lgs. n. 564 del 1996, atteso che la C.T.V., in qualità di datore di lavoro del ricorrente, non ha adempiuto all'onere di comunicare all'Inps la propria variazione di sede e



l'indicazione che il lavoratore era ancora in carico alla predetta cooperativa e si trovava in aspettativa sindacale. Ha chiesto, pertanto, il rigetto della domanda per carenza dei requisiti per beneficiare della contribuzione figurativa dal 2014.

**1.3.** Si è costituita in giudizio C.T.V. e ha affermato che Lazzarelli Tiziano è ancora iscritto al n. 2 del libro matricola della società cooperativa; ha confermato che lo stesso è stato assunto nel 1989 e che ha svolto effettivamente la propria attività lavorativa sino al 1 giugno 1995, quando è entrato in aspettativa sindacale.

Ha, poi, rappresentato di aver trasmesso all'Inps, a seguito di instaurazione del presente giudizio, documentazione coincidente con quella richiesta da parte ricorrente e tesa ad attestare la continuità dell'attività lavorativa della stessa Cooperativa dal 2013 al 2019.

Ha, quindi, dichiarato che dalla predetta documentazione si evince che l'Inps fosse a conoscenza, anche per gli anni dal 2014 al 2017, sia della continuità dell'attività della società cooperativa, sia della posizione del dipendente Lazzarelli in distacco sindacale.

Ha, pertanto, concluso chiedendo al giudice del lavoro di Siena, "accertato e dichiarato che il ricorrente, per le cariche sindacali ricoperte, ha diritto al riconoscimento della contribuzione prevista per i lavoratori in distacco sindacale, ricorrendo tutti i presupposti di legge", di condannare l'Inps al pagamento delle spese di giudizio.

**2.** Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti sotto specificati.

L'art. 31 della l. n. 300 del 1970 recita: "I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato. La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali. I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono considerati utili, a richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche ed integrazioni, nonché a carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione predetta, o che ne comportino comunque l'esonero".

L'art. 3 del d. lgs. n. 564 del 1996 prevede: "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e senza pregiudizio per le situazioni in atto, i provvedimenti di collocamento in aspettativa non retribuita dei lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali sono efficaci, ai fini dell'accreditamento della contribuzione figurativa ai sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, se assunti con atto scritto e



per i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali dopo che sia decorso il periodo di prova previsto dai contratti collettivi e comunque un periodo non inferiore a sei mesi. Le cariche sindacali di cui al secondo comma dell'art. 31 della citata legge n. 300 del 1970, sono quelle previste dalle norme statuarie e formalmente attribuite per lo svolgimento di funzioni rappresentative e dirigenziali a livello nazionale, regionale e provinciale o di comprensorio, anche in qualità di componenti di organi collegiali dell'organizzazione sindacale. La domanda di accredito figurativo presso la gestione previdenziale interessata deve essere presentata per ogni anno solare o per frazione di esso entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l'aspettativa a pena di decadenza (Il termine ivi previsto è stato prorogato inderogabilmente al 30 settembre 1998, dall'art. 3, d.lg. 29 giugno 1998, n. 278). Per l'accredito dei periodi di aspettativa precedenti l'anno di entrata in vigore del presente decreto, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso”.

Come si evince chiaramente dal combinato disposto delle disposizioni sopraccitate, i requisiti per poter beneficiare della contribuzione figurativa da parte dei lavoratori che sono collocati in aspettativa non retribuita poiché ricoprono cariche sindacali sono: la sussistenza di un rapporto di lavoro consolidato e a tempo indeterminato; il collocamento in aspettativa sindacale con atto scritto dopo che sia decorso il periodo di prova previsto dai contratti collettivi e comunque un periodo non inferiore a sei mesi; che la domanda di accredito figurativo presso la gestione previdenziale interessata sia presentata per ogni anno solare o per frazione di esso entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l'aspettativa a pena di decadenza (termine prorogato al 30 settembre 1998, dall'art. 3 del d.lg. 29 giugno 1998, n. 278).

Dalla documentazione prodotta risulta che la parte ricorrente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma per poter beneficiare della contribuzione figurativa.

**2.1.** Per quel che concerne specificatamente il periodo oggetto di contestazione, preme evidenziare che risulta provato che la C.T.V. non ha mai interrotto la propria attività, svolgendola con continuità.

Parimenti, appare dimostrato che il Lazzarelli ha continuato ad essere dipendente della predetta società cooperativa ed è rimasto ininterrottamente per l'intero periodo in aspettativa non retribuita in ragione del mantenimento della carica sindacale all'interno della CGIL di Siena.

Giova, altresì, sottolineare che il ricorrente ha tempestivamente presentato la domanda di accredito figurativo anche per gli anni dal 2014 al 2017, facendo affidamento sulla correttezza



del proprio operato in ragione del riconoscimento della contribuzione figurativa per tutti gli anni pregressi, fin dal 1996. Non essendo variata alcuna situazione di fatto, il Lazzarelli non aveva motivo per mettere in discussione il proprio agire ai fini di ottenere il beneficio predetto.

**2.2.** Non può trovare accoglimento la tesi sostenuta dall'Inps secondo la quale si sarebbe verificata un'interruzione dell'attività aziendale. L'istituto resistente cita, a tal proposito, la circolare Inps n. 225 del 1996, che al punto 5.3 dispone: “La tutela previdenziale, in quanto strettamente connessa con la sospensione del rapporto di lavoro durante il periodo di aspettativa, viene meno quando il provvedimento relativo cessi di avere efficacia o per il rientro in servizio o per interruzione del rapporto di lavoro. In proposito, è da ritenere che la tutela previdenziale stessa venga meno anche quando venga a cessare l'attività aziendale, evento questo che fa perdere la possibilità di reinstaurare il rapporto di lavoro dipendente”.

Nel caso di specie appare provato che la C.T.V. non ha cessato la propria attività, né può ritenersi verificata una simile circostanza per il solo fatto che la società cooperativa ha modificato la propria sede, trasferendola prima a Firenze e poi a Lucca, senza comunicarlo all'Inps. Dalla documentazione depositata da C.T.V. risulta, infatti, che la società cooperativa ha comunicato all'Inps di Firenze la predetta modifica con raccomandata datata 29 giugno 2005 e all'Inps – sede di Lucca – in data 5 agosto 2005. Nelle predette missive ha, altresì, specificato che alle proprie dipendenze era occupato soltanto un lavoratore subordinato, collocato in aspettativa sindacale. Ne consegue che il datore di lavoro ha assolto l'onere di dimostrazione della continuità della propria attività.

Merita, altresì, precisare che la data di trasferimento della sede risulta provata anche dalla visura storica CCIAA della C.T.V. depositata dalla stessa parte convenuta.

Non possono, inoltre, essere condivise le argomentazioni articolate dall'Inps nelle note conclusive autorizzate, atteso che l'indicazione di posizione assicurativa “sospesa” fornita dalla C.T.V. con le comunicazioni di cui sopra in relazione al Lazzarelli non equivale ad una posizione “non più attiva” nel senso di “non più in essere”. La C.T.V. ha, infatti, chiarito il significato della predetta espressione, specificando che la posizione era sospesa “in quanto occupa un solo dipendente attualmente in aspettativa sindacale”. Non vi erano, cioè, altri lavoratori eccetto il ricorrente, che non svolgeva attività lavorativa proprio perché era in aspettativa sindacale.

Pertanto, se l'Inps avesse ritenuto che il rapporto del Lazzarelli con la C.T.V. fosse cessato e che, quindi, fosse venuto meno uno dei requisiti per continuare a beneficiare della contribuzione figurativa, non avrebbe dovuto accreditarla neppure per l'anno 2005, circostanza che, invece, non risulta contestata.



**2.3.** Per quel che concerne, inoltre, il rilievo sollevato dall'Inps circa il mancato invio da parte del datore di lavoro, dal 2014 al 2017, del modello UniEmens con il codice S000 previsto nell'ipotesi in cui vi sia alle proprie dipendenze un lavoratore in distacco sindacale o, quantomeno, con il codice 3S nell'elemento cessazione posizione individuale, nel mese in cui inizia il periodo di aspettativa, si ritiene che la C.T.V. abbia fatto affidamento sulle indicazioni fornite dall'Inps -sede di Lucca- con comunicazione mail del 24 agosto 2005.

La C.T.V. ha ribadito, infatti, nelle note conclusive che, a seguito del trasferimento della sede, la Cooperativa aveva appunto richiesto all'Inps se fosse necessario, per il dipendente Lazzarelli che si trovava in distacco sindacale, aprire una nuova posizione presso la sede Inps di Lucca. L'Istituto ha risposto che la posizione contributiva del Lazzarelli avrebbe dovuto essere riaperta presso l'Inps di Lucca solo nel caso in cui lo stesso lavoratore avesse cessato il distacco ed avesse conseguentemente ripreso servizio in sede.

Risulta, quindi, dimostrato che la C.T.V. ha inviato all'Inps per tutti gli anni, compreso il periodo dal 2014 al 2017, i medesimi modelli e la documentazione necessaria e, di conseguenza, non vi è prova di alcuna variazione intervenuta e tale da richiedere una comunicazione da parte del datore di lavoro all'Inps.

**4.** Merita, infine, evidenziare che il ricorrente si è costantemente attivato ed ha fatto affidamento sulle indicazioni che la stessa Pubblica Amministrazione gli aveva fornito.

In tal senso si esprime anche il messaggio "Hermes" del 2017 depositato dall'Inps, nel quale si legge che: "Fermo quanto rappresentato nel presente messaggio, allorquando se ne manifesti la necessità, permane in capo alle sedi territoriali, secondo diligenza e prudenza, il compito di effettuare gli opportuni accertamenti al fine di acquisire elementi di certezza e chiarimenti in merito a situazioni che hanno rilevanza ai fini dell'accreditamento dei contributi".

Sarebbe stato, quindi, onere della sede territoriale dell'Inps chiedere chiarimenti in ordine a quanto comunicato dalla C.T.V. circa la posizione del Lazzarelli, dimostrando di agire secondo diligenza ed assicurando il buon andamento dell'amministrazione, così come previsto dall'art. 97 Cost.

**5.** L'Inps, soccombente, deve essere condannato al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese processuali liquidate in dispositivo sulla base delle tabelle di cui al d.m. 10 marzo 2014 n. 55, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente che si è dichiarato antistatario.

L'Inps deve, altresì, essere condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore della società cooperativa C.T.V. in quanto la stessa cooperativa è stata citata in giudizio dal





ricorrente in qualità di datore di lavoro, al fine di ottenere una sorta di “intervento *ad adiuvandum*”. La C.T.V., infatti, non ha fatto valere un proprio diritto, ma si è limitata a sostenere le ragioni del ricorrente. La posizione della C.T.V. è, quindi, equiparabile al terzo che aderisce meramente alla domanda della parte adiuvata, auspicandone la vittoria, senza proporre domanda propria. Tuttavia la C.T.V. ha prodotto in giudizio documentazione finalizzata a contraddire le argomentazioni dell’Inps, ancorchè ritenuta dallo stesso istituto non idonea ai fini dell’accoglimento della domanda formulata dalla parte ricorrente.

Merita, a tal proposito, richiamare la giurisprudenza di legittimità in materia di intervento, la quale sostiene che: “Il rimborso delle spese processuali sostenute da colui che sia legittimamente intervenuto “*ad adiuvandum*” è posto, senza che occorra che la sua presenza sia stata determinante ai fini dell’esito favorevole della lite per l’adiuvato, a carico della parte la cui tesi difensiva, risultata infondata, abbia determinato l’interesse all’intervento” (Cass. n. 11670 del 14 maggio 2018).

### **P.Q.M.**

disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,  
condanna l’Inps ad accreditare in favore di Lazzarelli Tiziano la contribuzione figurativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 del d. lgs. n. 564 del 1996 e 31 della legge n. 300 del 1970 per gli anni dal 2014 al 2017;  
condanna l’Inps al rimborso in favore del ricorrente degli onorari di avvocato che liquida in € 2.041,00 di cui € 266,00 per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore della parte ricorrente;  
condanna l’Inps al rimborso in favore di COOPERATIVE FORESTALI TOSCANA VERDE – C.T.V. – SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, degli onorari di avvocato che liquida in € 2.041,00 di cui € 266,00 per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.

Siena, il 20 novembre 2019

Il Giudice  
Elena Pollini

